

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASLCN1, ENTE GESTORE DEI SERVIZI SOCIALI CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE E "VALENTINA SOC. COOP. SOCIALE" DI CARAGLIO PER LA GESTIONE DEL PRESIDIO DENOMINATO "COMUNITA' SOCIO ASSISTENZIALE PER DISABILI GRAVI VALENTINA" DI CARAGLIO (CN) - BIENNIO 2021-2022.**

**TRA**

- l'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito denominata ASL CN1), con sede legale in Cuneo, via Carlo Boggio n. 12, codice fiscale 01128930045, rappresentata dal Direttore del Distretto Sud Ovest, Dott. Luigi Domenico Mario BARBERO nato ad Acqui Terme (AL) il 23/05/1963, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell'ASL CN1;
- Il Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali "Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese" con sede legale in Cuneo (CN), via Rocca de' Baldi n. 7, codice fiscale e partita IVA 02963080045, rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Giulia MANASSERO, nata a Cuneo (CN) il 10/02/1980, domiciliato ai fini del seguente contratto presso la sede dell'Ente Gestore – via Rocca de' Baldi n. 7 a Cuneo

**E**

il Presidio "Valentina Soc. Coop. Sociale", con sede legale in Caraglio (CN), via Milano n. 18, codice fiscale e partita IVA 03655150047, per la gestione del presidio "Comunità Socio Assistenziale per disabili gravi Valentina" legalmente rappresentata dal sig. Pietro Luigi GARRO.

**PREMESSO CHE**

- Con D.G.R. 14/09/2009 n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- L'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- Il presidio "Valentina Soc. Coop. Sociale", ubicato in Caraglio (CN) – via Milano n. 18, per la gestione del presidio "Comunità Socio Assistenziale per disabili gravi Valentina" sulla base del provvedimento n. 179 rilasciato in data 16/03/2004 ed emesso dall'ASL CN1 è autorizzato al funzionamento:
  - o per n. 10 + 2 p.a. e/o sollievo posti con i requisiti del regime definitivo di tipologia RAF di tipo A - area funzionale disabili - per soggetti disabili, ai sensi della D.G.R. n. 230-23699 del 22 dicembre 1997;
- Il predetto presidio con provvedimento n. 1248 rilasciato in data 31/12/2009 ed emesso dall'ASL CN1 è stato accreditato per il n. 10 + 2 p.a. e/o sollievo posti di tipologia sopra specificati;
- L'A.S.L. CN1 intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;
- l'Ente Gestore dei Servizi Sociali "Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese" intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegna,

sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto;

- risultano insussistenti rapporti di parentela/affinità tra i firmatari del presente contratto;

Tutto ciò premesso:

## **SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Premesse**

1. Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. 14/09/2009, n. 25-12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n. 37 del B.U.R. in data 17/09/2009 e, pertanto, non allegata al presente contratto.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 Oggetto**

1. L'A.S.L. CN1 di Cuneo e l'Ente Gestore dei Servizi Sociali "Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese" si avvalgono del presidio socio-sanitario "Valentina Soc. Coop. Sociale", con sede in Caraglio (CN) – via Milano n. 18, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza: soggetti disabili per i seguenti posti:
  - n. 7 di tipologia disabili; intensità della prestazione medio
  - n. 5 di tipologia disabili; intensità della prestazione alto
2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

### **Art. 3 Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

1. Il Presidio si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.
2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e – se dovuto - regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
3. Il Presidio si impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.

4. Il Presidio si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un Responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il Responsabile, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.
5. L'ASL competente ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere ai locali delle strutture ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà, altresì, essere garantita una adeguata apertura secondo quanto previsto dal Regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal Regolamento, i Rappresentanti delle Associazioni di tutela e i Rappresentanti degli ospiti delle strutture.
7. L'ASL ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia, riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le ASL piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

#### **Art. 4** **Procedure di accoglienza**

1. Il Presidio si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli utenti secondo le modalità definite dalla normativa regionale e, comunque ed in ogni caso, a redigere per ogni utente inserito il Piano di Assistenza Individuale o il Piano Educativo Individuale, in attuazione del progetto definito dalla competente Unità Valutativa, e ad aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare in base al rilevarsi delle esigenze.

#### **Art. 5** **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota socio-assistenziale a carico dell'utente/Comune applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti letto accreditati e convenzionati con il sistema pubblico è fissata per il seguente periodo: dall'01/01/2021 al 31/12/2022 in:
  - €/die 95,76 + IVA in ragione di legge per la seguente tipologia di utenza: disabili - intensità di prestazione: livello medio
  - €/die 95,76 + IVA in ragione di legge per la seguente tipologia di utenza: disabili - intensità di prestazione: livello alto
2. L'A.S.L. CN1 contraente è tenuta a corrispondere al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista
  - €/die 57,46 + IVA in ragione di legge per la seguente tipologia di utenza: disabili - intensità di prestazione: livello medio

- €/die 67,03 + IVA in ragione di legge per la seguente tipologia di utenza: disabili - intensità di prestazione: livello alto

3. La quota tariffaria a carico dell'utente/Comune - che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni in materia, potrà essere parzialmente integrata dal Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali competente per territorio di residenza del cittadino utente - è stabilita in:

- €/die 38,30 + IVA in ragione di legge per la seguente tipologia di utenza: disabili - intensità di prestazione: livello medio
- €/die 28,73 + IVA in ragione di legge per la seguente tipologia di utenza: disabili - intensità di prestazione: livello alto

Qualora presso la Struttura vengano ospitati soggetti in regime semiresidenziale, la retta giornaliera verrà applicata nella misura del 50% della retta complessiva, suddivisa tra ASL e utente/Comune nella stessa percentuale prevista per il regime residenziale.

4. I valori tariffari sopraindicati sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato nazionale dal 1° gennaio dell'anno 2022, fatte salve eventuali diverse indicazioni scritte della Regione Piemonte. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione-Territorio, previo confronto con le OO.SS. di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto tavolo.
5. Eventuali inserimenti di assistiti residenti nell'ASL CN1 a tariffe diverse da quelle sopra elencate saranno possibili solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.
6. Le attività, i servizi, le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non incluse nella tariffa residenziale e, pertanto, a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio, prestazione extra tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato alle competenti Unità Valutativa dell'ASL, Commissione di Vigilanza e Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del Presidio. Nel caso la persona decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.
7. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14/09/2009, n. 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente contratto.
8. Il presidio è altresì tenuto, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla D.G.R. 14/09/2009, n. 25-12129, nonché ad eseguire, qualora ne ricorrano i presupposti, gli adeguamenti strutturali stabiliti dalla D.G.R. n. 25-12129/2009 d'anzì richiamata.
9. Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte di soggetti pubblici invianti, qualora l'utente provenga da un Comune ubicato al di fuori dell'area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.

10. Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti diurni e dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili riconosciuti dalla competente A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale, così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25-12129/2009, fermo restando il rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti.

Si precisa che, nel caso di utente inviato/inserito nel Presidio da ASL diversa dall'ASL CN1 la retta giornaliera di inserimento sarà a carico dell'ASL inviante.

11. Il Presidio s'impegna ad emettere mensilmente fatture, distinte per la quota sanitaria e la quota sociale, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dalla competente A.S.L. e, nei casi necessari, dal competente Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002, in caso di applicazione di interessi moratori, se dovuti ai sensi della normativa vigente, il saggio degli interessi è determinato, ai sensi dell'art. 1284 C.C., nella misura degli interessi legali.

12. E' fatta salva la facoltà dell'ASL CN1, e nei casi previsti, dei Soggetti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

13. La struttura adotta il Regolamento conforme al modello regionale e si impegna, nel rispetto del presente contratto, a specificare anche gli aspetti riguardanti l'impegno al pagamento della retta a carico dell'utente compresi i casi di utenti con retta integrata dal competente soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

## **Art. 6**

### **Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.**

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. CN1 e del Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate ai competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. I competenti A.S.L. e Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento, ed in relazione a ciò, la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.A.I./PEI.

3. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la competente A.S.L. ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile

della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

4. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione alla competente A.S.L. ed al competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e più in particolare:

la tariffa, in caso di temporanea assenza, rimane così disciplinata:

- assenze fino a 3 giorni complessivi in un mese: la retta viene corrisposta per intero;
- assenze superiori a 3 giorni complessivi in un mese: riduzione di € 9,00/die, suddivisi secondo le percentuali di ripartizione della retta complessiva, fino al 15° giorno;
- assenze superiori a 15 giorni in un mese: a partire dal 16° giorno riduzione del 30% della retta complessiva secondo le percentuali di ripartizione della retta stessa;
- rientro in famiglia: se previsto dal Progetto individuale pagamento retta intera; se non previsto dal Progetto individuale applicazione delle regole sopra indicate.

Qualora l'assenza di protragga ininterrottamente oltre la fine del mese, la riduzione della retta dovrà proseguire in maniera continuativa.

In caso di decesso o trasferimento o dimissioni dell'utente nulla sarà più dovuto né dalla competente ASL né dal competente Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

5. Qualora l'utente necessiti di assistenza personale aggiuntiva in caso di ricovero in strutture sanitarie, richiesta dalla Struttura stessa in forma scritta e validata preventivamente dalla competente Unità Valutativa, ed il Presidio provveda a fornirla direttamente, l'ASL ed il Soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali, riconoscono al Presidio una retta posta a loro carico non superiore al 10% di quanto stabilito come loro retta giornaliera.
6. Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all'esterno del Presidio o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto a carico del Presidio nei casi in cui lo stesso non rientri nelle fattispecie previste dal Regolamento per trasporto assistiti in vigore nell'ASL CN1 o in altra normativa.
7. L'assistenza farmaceutica nel Presidio è garantita dall'ASL CN1 secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale – di norma - nel rispetto del Prontuario Terapeutico Aziendale.

Anche la fornitura di protesi, presidi tecnici, ausili e materiale sanitario è garantita dalla competente ASL secondo le necessità degli ospiti definite nel progetto individuale, nel rispetto inderogabile della normativa sull'erogazione di ausili e protesi.

Le suddette forniture, erogate su formale richiesta del Medico di Medicina Generale, fanno capo all'A.S.L. territorialmente competente, in base alla residenza dell'utente, la quale può provvedere direttamente oppure, nel caso di utenti inseriti in strutture al di fuori del proprio ambito territoriale, può dare formale mandato all'A.S.L. in cui ha sede la struttura operante, la quale provvede alla fornitura, previa regolarizzazione del rapporto con l'A.S.L. cui fa capo il progetto assistenziale dell'utente, ai fini della compensazione dei relativi oneri.

8. Il regolamento della struttura definisce la retta giornaliera a carico del cittadino utente nei casi di assenza di cui al precedente punto 4 nella rispettiva misura massima della retta giornaliera di presenza in struttura. Tale regolamento definisce altresì la retta giornaliera a carico dei parenti in misura non superiore a 10% della retta giornaliera di presenza in struttura per un periodo massimo di 2 giorni successivi al decesso.

**Art. 7**  
**Sistema aziendale per il miglioramento della qualità**

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14/09/2009, n. 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al Volontariato.
3. L'A.S.L. CN1 ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali s'impegnano a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al punto 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 25-12129/2009.

**Art. 8**  
**Sanzioni**

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'A.S.L. CN1 ed il Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL CN1 ed il competente Soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento.

**Art. 9**  
**Controversie**

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri saranno designati dai tre sottoscrittori del contratto. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
- 3 Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e seguenti del c.p.c.

**Art. 10**  
**Durata**

1. Il presente contratto avrà durata dall'01/01/2021 al 31/12/2022 e non è soggetto a tacito rinnovo.

2. Il contratto viene redatto in una copia per ciascun contraente ed inviato alla Regione Piemonte.
3. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. Fermo restando l'acquisito accreditamento i rapporti economici in essere in esecuzione di precedenti accordi contrattuali continueranno ad essere validi come concordati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del presente contratto.

#### **Art. 11 Spese di contratto**

1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l'applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 12 Disposizione finale**

1. Si da atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, in caso di emanazione di norme legislative o deliberazioni/determinazioni regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 4 – le parti contraenti si impegnano a modificarlo in base alle nuove disposizioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Cuneo, 11 febbraio 2021

PER IL PRESIDIO "VALENTINA SOC. COOP. SOCIALE" di Caraglio  
Il Legale Rappresentante  
Sig. Pietro Luigi GARRO  
(documento informatico firmato digitalmente)

PER L'ASL CN1 DI CUNEO  
Il Direttore del Distretto Sud Ovest  
Dott. Luigi Domenico Mario BARBERO  
(documento informatico firmato digitalmente)

PER IL SOGGETTO GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Giulia MANASSERO  
(documento informatico firmato digitalmente)